



# POLITECNICO DI TORINO

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE CALDE E FREDDI A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI, PRESSO LE SEDI METROPOLITANE DEL POLITECNICO DI TORINO, NELLE AREE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI**  
**CIG 6574444ACF**

L'anno 2016 il giorno\_\_ del mese di \_\_\_\_

TRA

L'Amministrazione Centrale del Politecnico di Torino, di seguito nominata per brevità anche "Amministrazione Contraente", con sede in Corso Duca degli Abruzzi n. 24, Partita IVA 00518460019, rappresentata dal \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ del Politecnico di Torino domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Politecnico di Torino, C.so duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino

E

Il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, nella sua qualità e in veste di \_\_\_\_\_ della società \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_, Partita \_\_\_\_\_, iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ (di seguito denominato anche "Concessionario") e congiuntamente denominate le "Parti"

## **PREMESSO CHE:**

- il Consiglio di Amministrazione, con Delibera adottata nella seduta del 29.01.2016 ha autorizzato l'indizione di una procedura di selezione volta all'individuazione di un operatore economico cui affidare in concessione, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 163/2006, la "gestione del servizio di somministrazione di cibi e bevande calde e fredde a mezzo di Distributori automatici, presso le sedi metropolitane del Politecnico di Torino, nelle aree dell'Amministrazione e delle Strutture dipartimentali";
- L'affidamento attiene ad una concessione di servizi, di cui all'art. 30 D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. in cui la controprestazione a favore del Concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio affidato;
- Con lettera di invito Prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sono stati invitati a presentare offerta n. \_\_\_\_\_ operatori economici. Entro i termini previsti dall'Amministrazione sono pervenute n. \_ offerte la cui valutazione è stata demandata ad una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;



# POLITECNICO DI TORINO

- La scelta del Concessionario è avvenuta sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con una prevalenza della parte economica (60 punti su 100) rispetto alla parte tecnica (40 punti su 100), in considerazione della tipologia del servizio e dell'obiettivo di massimizzare il vantaggio economico per l'utenza;
- con \_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata dichiarata in favore dell'impresa \_\_\_\_\_ - migliore offerente - l'aggiudicazione definitiva \_\_\_\_, sottoposta alla condizione sospensiva della positiva verifica, in capo all'affidatario, del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dalla lettera di invito;
- Con Determina Dirigenziale n. \_\_\_ del \_\_\_ del Dirigente dell'Area Approvvigionamento beni e servizi, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, risultando comprovati in capo all'affidatario i requisiti richiesti i fini della partecipazione;
- In particolare, sono state acquisite agli atti le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti generali previsti dalla lettera di invito e, pertanto, nulla osta all'affidamento della concessione all'impresa \_\_\_\_\_
- il Concessionario, in attuazione di quanto previsto al punto 3.3 del capitolato speciale d'oneri, ha stipulato con \_\_\_\_\_ la polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_; tale documento conservato in originale agli atti dell'Amministrazione, anche se non materialmente allegato, costituisce parte integrante del presente Atto;
- a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal presente Atto, il Concessionario ha presentato la fideiussione n. \_\_\_\_\_, di importo pari a € \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_ avente validità fino a \_\_\_\_\_. Tale documento, conservato in originale agli atti dell'Amministrazione, anche se non materialmente allegato, costituisce parte integrante del presente Atto;
- Il servizio oggetto di affidamento sarà svolto negli spazi assegnati dal Politecnico in concessione al solo ed unico fine di consentire al gestore l'espletamento dei servizi.
- A tal fine, con Decreto Rettorale n. .... del ..... 2016 si è proceduto ad assegnare all'impresa \_\_\_\_\_, per il periodo dal .....2016 al ....., gli spazi strumentali allo svolgimento del servizio, individuati dall'Allegato \_\_\_\_ - con superficie pari a complessivi \_\_\_\_mq (\_\_\_\_metri quadrati),
- il Concessionario ha dichiarato che quanto risulta dal presente Atto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Speciale d'Oneri e dai relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del presente Atto e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'idonea valutazione tecnica ed economica dello stesso e per la formulazione dell'offerta;
- altro \_\_\_\_\_



# POLITECNICO DI TORINO

Tutto ciò premesso e ratificato con l'intesa che la narrativa che precede debba formare parte integrante e sostanziale del presente Atto, tra le parti, nelle rispettive qualità, si conviene e si stipula quanto segue.

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### Art. 1 – Premessa

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Sono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti conservati presso l'Amministrazione:

- quelli normativi, richiamati nella presente scrittura, che il Concessionario dichiara di ben conoscere;
  - l'offerta tecnica con i suoi allegati presentata dal Concessionario in fase di partecipazione alla procedura indetta dall'Amministrazione Contraente;
  - la cauzione definitiva prestata a mezzo di polizza assicurativa fideiussoria n. \_\_\_\_\_;
  - la polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ richiamata in premessa;
  - Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI)
1. Sono parte integrante e sostanziale del presente atto e sono ad esso materialmente allegati i seguenti documenti:
- il capitolato speciale d'oneri e relativi allegati;
  - l'offerta economica presentata dal Concessionario in fase di partecipazione alla procedura indetta dall'Amministrazione Contraente.
  - Altro \_\_\_\_\_

### Art. 2 - Oggetto della Concessione

L'affidamento attiene ad una concessione di servizi in cui la controprestazione a favore del Concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.

La concessione ha per oggetto il servizio di somministrazione di cibi e bevande calde e fredde a mezzo di Distributori automatici, presso le sedi metropolitane del Politecnico di Torino, nelle aree dell'Amministrazione e delle Strutture dipartimentali.

Per l'espletamento dei servizi, il Politecnico non sosterrà alcun costo e il gestore remunererà la propria attività d'impresa attraverso il prezzo pagato dall'utenza, assumendo la relativa alea di gestione (rischio economico). La remunerazione del gestore dipenderà quindi dal tasso di fruizione del servizio da parte degli utenti.



# POLITECNICO DI TORINO

I rischi imprenditoriale, economico e gestionale dell'affidamento rimangono a totale carico del gestore il quale dovrà impegnarsi ad eseguire le prestazioni a proprio carico a regola d'arte, provvedendo a gestire le attività affidategli mediante propri capitali e l'organizzazione dei mezzi necessari, nei quali si intendono ricomprese apparecchiature ed attrezzature.

L'oggetto e le modalità di espletamento dei servizi richiesti sono dettagliati nel Capitolato d'oneri e relativi allegati che formano parte integrante del presente disciplinare.

## **Art. 3- Durata della concessione**

La concessione avrà la durata di 6 (Sei) anni solari consecutivi, non rinnovabile, decorrenti dalla data di stipula, ovvero, dalla consegna degli spazi.

Al fine di assicurare continuità dei servizi, il Politecnico si riserva, nelle more dell'espletamento della futura procedura di affidamento, di prorogare la concessione, agli stessi patti e condizioni, per un periodo massimo di 9 mesi. E' escluso ogni rinnovo tacito della convenzione.

Per ulteriori dettagli si rinvia al punto 2.5 del C.S.O.

## **Art. 4 - Inizio dei servizio**

Il Concessionario è tenuto ad erogare i servizi oggetto della presente concessione a far data dal \_\_\_\_\_

I servizi dovranno essere erogati secondo le modalità e nel rispetto delle tempistiche previste nel C.S.O. e nel progetto tecnico presentato dal Concessionario in fase di gara.

Il Responsabile del servizio, referente nei confronti del Politecnico e delegato a rappresentare ad ogni effetto il Concessionario, è il sig. \_\_\_\_\_.

## **Art. 5 – Luogo di esecuzione**

Il servizio oggetto di affidamento deve essere svolto negli spazi assegnati dal Politecnico in concessione al solo ed unico fine di consentire al gestore l'espletamento dei servizi oggetto del presente affidamento.

La concessione degli spazi è subordinata ed inscindibilmente connessa alla durata ed alle vicende della gestione del Servizio di somministrazione, non costituendo in nessun caso titolo di godimento del bene indipendentemente dalla permanenza del rapporto di gestione da cui deriva.

La concessione degli spazi prevede, in favore del Politecnico di Torino, il riconoscimento di un canone concessorio definito nel capitolato speciale (Cfr 5.3.1), comprensivo degli oneri per utenze, a titolo di ristoro dei costi connessi alla rinuncia temporanea dell'Ateneo all'utilizzo degli spazi concessi.

Il canone concessorio, comprensivo delle utenze, deve essere corrisposto secondo quanto previsto nel capitolato speciale (cfr. 5.3).

## **Art. 6 - Orari del servizio**



# POLITECNICO DI TORINO

Il servizio deve essere assicurato nel rispetto di quanto previsto all'art. 12.3 del Capitolato speciale d'oneri cui si rinvia.

## **Art. 7 - Qualità dei prodotti**

Il Concessionario è tenuto a fornire i prodotti previsti all'“*Allegato 1 – Elenco prezzi prodotti base*”, imposti dal Politecnico, ed i prodotti aggiuntivi offerti in fase di gara, di cui “*Allegato 4 – Elenco prodotti aggiuntivi*”.

Dovranno essere forniti prodotti di alto livello qualitativo, conformemente a quanto previsto alla sezione 14 del capitolato speciale, della stessa tipologia e numero offerti dal Concessionario in fase di gara.

Ogni variazione dei prodotti offerti dovrà essere preventivamente accettata dal Politecnico.

La somministrazione di eventuali altri prodotti, non inseriti nel “Listino prezzi al consumo”, ed il loro prezzo dovranno essere preventivamente autorizzati dal Responsabile del Procedimento; analogamente anche l'esclusione o la sostituzione di prodotti previsti nel listino (ove non si tratti solo di un cambio di nome, a parità di caratteristiche tecniche/merceologiche) dovrà essere autorizzata dal RUP.

I prezzi dei prodotti non previsti nel “Listino prezzi al consumo” non potranno in ogni caso essere superiori ai prezzi consigliati dal produttore, al netto del ribasso di gara.

Nel caso in cui i prodotti erogati siano difformi, sotto il profilo quantitativo, qualitativo e merceologico, nonché sotto il profilo del confezionamento, rispetto a quanto previsto nel capitolato speciale e nell'offerta del Concessionario, i prodotti contestati dovranno essere sostituiti immediatamente a spese del Concessionario che sarà altresì tenuto al pagamento di eventuali penali ed al risarcimento per eventuali ulteriori danni.

## **Art. 8 – Distributori e allestimenti**

Il concessionario si impegna ad installare presso le aree di pertinenza dell'Amministrazione centrale un numero minimo di X distributori, inclusi i distributori opzionali di cui N. \_\_\_ della “Tipologia a” e N. \_\_\_ della “Tipologia b” con caratteristiche tecniche conformi a quanto richiesto dal capitolato speciale e alle schede tecniche presentate in fase di gara.

Il Concessionario, inoltre, si obbliga ad installare presso le strutture dipartimentali ulteriori X distributori, sino ad un massimo di 55, inclusi i distributori minimi e opzionali.

L'installazione dovrà avvenire secondo le modalità previste dal c.s.o., entro \_ giorni dalla richiesta effettuata dal Direttore dell'esecuzione.

La fornitura dei distributori suddetti verrà effettuata sulla base del fabbisogno rilevato e nel rispetto dell'equilibrio economico complessivo della concessione, ovvero la configurazione per ogni corner verrà definita puntualmente in base all'ubicazione e all'utenza potenziale.



# POLITECNICO DI TORINO

I Distributori dovranno essere installati rispettando il lay-out proposto dal Concessionario in fase di gara e le indicazioni previste alla sezione 15 del capitolato speciale.

I Distributori automatici, di proprietà del Concessionario, devono essere rimossi alla fine della concessione nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste all'art. 2.4.2 del capo 1 del capitolato speciale.

## **Art. 9 - Dispenser acqua per le strutture dipartimentali**

Si rinvia a quanto previsto all'art. 15.2.2 del Capitolato speciale d'oneri

## **Art. 10 - Prezzi delle consumazioni**

Il Concessionario si obbliga ad applicare i prezzi dei prodotti base imposti dal Politecnico al netto del ribasso percentuale offerto e i prezzi dei prodotti aggiuntivi presentati in sede di gara, come previsto agli artt. 5.1 e 5.2 del Capitolato Speciale d'Oneri cui si rinvia.

## **Art. 11 Revisione prezzi e canone**

È ammessa la revisione dei prezzi e del canone secondo le modalità previste all'art. 5.4 del Capitolato speciale d'Oneri.

## **Art. 12- Obblighi a carico del Concessionario**

Il Concessionario si impegna a gestire i servizi affidati in concessione, in conformità a quanto previsto dal presente atto, dal C.S.O e dai relativi allegati, dall'offerta tecnica e nel pieno rispetto delle norme civili, penali, amministrative, contabili, tecniche, igienico-sanitarie, di qualità e di sicurezza.

Sin dall'inizio della concessione, tutte le spese, nessuna esclusa, necessarie all'espletamento dei servizi sono interamente a carico del Concessionario; a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- I costi del personale;
- I costi per gli approvvigionamenti;
- Tutti i costi per i Distributori, gli eventuali allestimenti e le apparecchiature necessarie allo svolgimento del Servizio;
- I costi per ottenere le necessarie licenze e autorizzazioni;
- I costi per la pulizia e la disinfezione;
- Le tasse e le imposte riconducibili all'attività;
- Le Assicurazioni;
- Il canone concessorio;
- Qualunque eventuale altro costo, non indicato nel presente articolo (e in generale nel C.S.O), necessario per il buon espletamento del servizio in oggetto.

## **Art. 13- Obblighi in materia di tracciabilità**



# POLITECNICO DI TORINO

Il Concessionario è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge. Si rinvia all'art. 6.2.5 del Capitolato Speciale d'onori.

## **Art. 14 Divieto di cessione e/o subconcessione**

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.

## **Art. 15 - Cauzione definitiva**

Il Concessionario, conformemente a quanto previsto all'art. 3.2 del Capitolato Speciale d'onori, ha presentato la garanzia fideiussoria indicata in premessa a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazione contrattuali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Politecnico.

Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della cauzione di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la garanzia di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del danno subito.

## **Art. 16 - Assicurazioni**

Il Concessionario, conformemente a quanto previsto all'art. 3.3 del Capitolato Speciale d'onori, ha presentato la polizza assicurativa indicata in premessa, assumendo la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni che possono capitare a persone e a cose, siano essi terzi o personale dell'impresa, verificatisi nelle aree di pertinenza della concessione e per fatto imputabile allo stesso. Il Politecnico è esonerato da qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare in caso di danni e furti alle attrezzature presenti nelle aree di pertinenza della concessione.

Il Politecnico resta inoltre esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del Concessionario, durante l'esecuzione dei Servizi, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo della concessione.

## **Art. 17 - Disposizioni generali relative al personale impiegato nei servizi**

Il Concessionario deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività a perfetta regola d'arte. Il Politecnico non assume diretta organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro relativi al personale impiegato nella concessione, ricadendo sul Concessionario la responsabilità dell'esecuzione dei servizi, della sorveglianza della mano d'opera e dell'osservanza delle disposizioni di legge in materia di lavoro, di sicurezza del lavoro e prevenzione degli infortuni.



# POLITECNICO DI TORINO

Il Concessionario si obbliga a rispettare le prescrizioni previste alla sezione 7 del Capitolato Speciale d'oneri.

## **Art. 18 – Penalità**

Ove si verificano inadempienze del Concessionario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Stazione Appaltante penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel presente contratto e nel C.S.O. La penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro otto giorni dalla notifica della contestazione inviata.

Ogni controversia di qualsivoglia natura non dà facoltà al Concessionario di sospendere o rallentare il servizio stesso.

In caso di applicazione di penalità, il Politecnico procederà al recupero della stessa mediante addebito o rivalendosi sulla cauzione. Il Politecnico può altresì procedere nei confronti del Concessionario alla determinazione dei danni sofferti rivalendosi sulla cauzione e, se ciò non bastasse, agendo nel pieno risarcimento dei danni subiti.

Il pagamento dell'importo delle penali erogate verrà richiesto, con le medesime modalità utilizzate per il canone concessorio.

L'entità delle penali sarà stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze stesse. Sono definiti, all'articolo 10.1 del C.S.O., al quale si rinvia, diversi livelli di gravità delle inadempienze (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo), sulla base dell'entità economica dell'inadempienza e del rischio per la sicurezza della salute degli utenti.

## **Art. 19 -Diffida ad adempiere e risoluzione di diritto del contratto**

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto previsto nel C.S.O., il Politecnico ha la facoltà di intimare di adempiere alle prestazioni pattuite, a mezzo di lettera raccomandata, fissando un termine perentorio non superiore a 15 giorni entro il quale il Concessionario si deve conformare. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Contratto è risolto di diritto.

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, il Politecnico ha la facoltà di risolvere il Contratto, a mezzo di lettera raccomandata, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in danno del Concessionario e l'applicazione delle penali già contestate.

La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte del Concessionario dei maggiori danni subiti dal Politecnico.

Il Politecnico comunicherà all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici le violazioni contrattuali riscontrate al Concessionario in fase di esecuzione del contratto, di cui sia prevista la segnalazione dalla Determinazione del Consiglio dell'Autorità n. 1 del 10/01/2008.



# POLITECNICO DI TORINO

## **Art. 20 - Clausola risolutiva espressa**

La presente concessione è risolta di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, con riserva di risarcimento danni nei casi previsti all'art. 4.6 del C.S.O.

Costituisce causa di risoluzione del contratto di concessione, oltre a quelle indicate dal summenzionato articolo, il mancato pagamento del canone concessorio.

## **Art. 21 - Disposizioni in materia di sicurezza**

Il Concessionario si obbliga a rispettare quanto previsto alla Sezione 8 del C.S.O. contenente disposizioni in materia di sicurezza.

## **Art. 22 - Foro competente**

Eventuali controversie relative alla presente concessione sono di competenza del Foro di Torino.

Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un'equa e ragionevole composizione dell'eventuale vertenza, prima di adire le vie legali.

## **Art. 22 - Spese contrattuali**

Le spese inerenti l'aggiudicazione e la stipulazione del presente contratto, comprese le spese di bollo e di registro, sono interamente a carico del Concessionario.

L'imposta di bollo dovrà essere assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 6 DM 17 giugno 2014.

La registrazione del contratto avverrà in via telematica in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 DPR 131/1986.

## **Art. 23 - Tutela della privacy**

Il Politecnico assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del Know-how commerciale contenuti in tutta la documentazione in generale fornita dal Concessionario.

Il Concessionario è tenuto, durante l'esecuzione della presente concessione, al pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal D.lgs. 196/2003 e suoi allegati, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Per ulteriori aspetti si rinvia all'art. 11.2 del C.S.O.

## **Art. 24 - Modifiche contrattuali**

Qualunque modifica, integrazione al presente atto sarà oggetto di accordi separati conclusi per iscritto.

## **Art. 25 - Rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si rimanda alle norme del codice civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

Torino, \_\_\_\_\_

**Per il Politecnico di Torino**



# POLITECNICO DI TORINO

Il \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Per il Concessionario**

\_\_\_\_\_

Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 11, comma 13, D.lgs. 163/2006 e s.m.i

Allegati:

Allegato 1 – Capitolato speciale d'oneri e relativi allegati

Allegato 2 – Offerta Economica

BOZZA CONVENZIONE